

Proposta di legge

Norme in materia di rifiuti. Disposizioni per l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti e soppressione dell'osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 69/2011.

Sommario

Preambolo

Capo I - Piano regionale dei rifiuti e delle bonifiche dei siti inquinati. Modifiche alla l.r. 25/1998

Art. 1 - Piano regionale dei rifiuti e delle bonifiche dei siti inquinati. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 25/1998

Art. 2 - Procedimento per l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 25/1998

Art. 3 - Effetti del Piano Regionale. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 25/1998

Capo II

Modifiche alla l.r. 69/2011. Soppressione dell'osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani

Art. 4 - Soppressione dell'osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani. Coordinamento tra norme modificate. Modifiche al preambolo della l.r. 69/2011

Art. 5 - Coordinamento tra norme modificate. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 69/2011

Art. 6 - Coordinamento tra norme modificate. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 69/2011

Art. 7 - Coordinamento tra norme modificate. Modifiche all'articolo 45 della l.r. 69/2011

Art. 8 - Coordinamento tra norme modificate. Modifiche all'articolo 46 della l.r. 69/2011

Art. 9 - Coordinamento tra norme modificate. Modifiche all'articolo 47 della l.r. 69/2011

Capo III - Disposizioni finali

Art. 10 - Abrogazioni

Art. 11 - Clausola di invarianza finanziaria

Preambolo

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 3-bis, e l'articolo 4, comma 1, lettera n bis), dello Statuto;

Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/851/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998; 61/2007; n. 20/2006, 30/2005; 91/1998; 35/2011 e 14/2007);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA");

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008);

Visto il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 aprile 2019, n.15/R (Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008" e dell'articolo 38 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA");

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998 e alla legge regionale n. 10/2010);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni - Modifiche alle leggi regionali n. 32/2002, n. 67/2003, n. 41/2005, n. 68/2011, n. 65/2014);

Vista la deliberazione di Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94 (Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Approvazione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio"), modificata con la deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2017, n. 55;

Considerato quanto segue:

1. in attuazione dell'articolo 199 del d.lgs. 152/2006, è necessario prevedere una disciplina speciale per l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, al fine di assicurare che tale strumento di programmazione possa essere sempre aggiornato e adattato alle esigenze organizzative di gestione dei flussi dei rifiuti a livello dell'ambito territoriale regionale;

2. nell'ottica di una maggiore efficacia dell'azione amministrativa, nonché nell'ottica della sua semplificazione, è necessario disporre la soppressione dell'osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, istituito presso la Giunta regionale;

si approva la presente legge

Capo I

Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.
Modifiche alla l.r. 25/1998

Art. 1

Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.

Modifiche all'articolo 9 della l.r.25/1998

1. Il comma 7 dell'articolo 9 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente: “7. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati è atto di governo del territorio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio) ed è approvato secondo il procedimento di cui all'articolo 10 della presente legge.”.

Art.2

Procedimento per l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Modifiche all'articolo 10 della l.r.25/1998

1. L'articolo 10 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:

“Art.10

Procedimento per l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati

1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati è approvato, anche per stralci funzionali e tematici, secondo il procedimento di cui al presente articolo.

2. L'avvio del procedimento, avente i contenuti di cui al comma 3, è effettuato contemporaneamente all'invio del documento di cui all'articolo 22 della l.r. 10/2010, oppure del documento preliminare di cui all'articolo 23, comma 2 della l.r. 10/2010.

3. L'atto di avvio del procedimento contiene:

a) la definizione degli obiettivi del piano;

b) il quadro conoscitivo di riferimento;

c) l'indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico, specificandone la natura e l'indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire;

d) l'indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all'emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari all'approvazione del piano.

4. Almeno 60 giorni prima dell'adozione del piano, la Regione trasmette ai comuni, unioni di comuni, province, città metropolitana, autorità di bacino e agli altri soggetti pubblici interessati, l'atto di avvio del procedimento, al fine di acquisire i necessari apporti tecnici.

5. Il piano è adottato mediante deliberazione della Giunta regionale. Esso è depositato presso la struttura regionale competente, è pubblicato sul sito telematico della Regione. Dell'avvenuta adozione è dato, altresì, avviso sul bollettino ufficiale della Regione (Burt). Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Burt, chiunque può prendere visione degli atti del piano, presentando le osservazioni che ritenga opportune.

6. Il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica disciplinate dalla l.r. 10/2010 sono adottati contestualmente all'adozione del piano e le consultazioni di cui all'articolo 25 della l.r.10/2010 sono effettuate contemporaneamente alle osservazioni di cui al comma 5 del presente articolo.

7. Decorso il termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 5 e per lo svolgimento delle consultazioni di cui al comma 6, la Giunta regionale svolge l'istruttoria delle osservazioni presentate. Fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 26 della l.r. 10/2010 per gli atti soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS), trasmette il piano adottato e la proposta di istruttoria delle osservazioni al Consiglio regionale ai fini dell'approvazione del piano.

8. Il piano è approvato dal Consiglio regionale e contiene il dettagliato riferimento alle osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente assunte.

9. Il piano approvato è trasmesso ai comuni, unioni di comuni, province, città metropolitana, autorità di bacino e agli altri soggetti pubblici interessati. La pubblicazione dell'avviso di approvazione del piano è effettuata sul Burt, decorsi almeno 10 giorni dalla suddetta trasmissione.

10. Il piano acquista efficacia il giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo avviso di approvazione sul Burt.”.

Art.3

Effetti del Piano Regionale.
Modifiche all'articolo 13 della l.r. 25/1998

1. L'articolo 13 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:

“Art.13

Effetti del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati

1. Le prescrizioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati hanno effetto obbligatorio e vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività disciplinati dalla presente legge.
2. Il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati concorre a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi, ove questi ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 65/2014.
3. I criteri di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) hanno immediato effetto prescrittivo.
4. L'inserimento di un'area nell'elenco dei siti da bonificare, di cui all'articolo 199, comma 6, lettera b), del d.lgs.152/2006, o nell'anagrafe dei siti contaminati, di cui all'articolo 251 del medesimo d.lgs.152/2006, determina:
 - a) il divieto di realizzare, fino alla certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza, interventi edilizi diversi da quelli di cui all'articolo 13 bis, ad eccezione delle opere ed interventi necessari a dare attuazione alle ordinanze contingibili e urgenti eventualmente emanate e fatto salvo quanto previsto all'articolo 34, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.);
 - b) l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento.
5. In conseguenza dell'obbligo di cui al comma 5, lettera b), l'utilizzo dell'area è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla Regione.
6. I vincoli, gli obblighi e le limitazioni all'utilizzo di cui ai commi 4 e 5 relativi agli ambiti da bonificare costituiscono misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 88, comma 7, lettera i) della l.r. 65/2014.”.

Capo II

Modifiche alla l.r. 69/2011.

Soppressione dell'osservatorio regionale
per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani

Art. 4

Soppressione dell'osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani. Coordinamento tra norme modificate.
Modifiche al preambolo della l.r. 69/2011

1. Il punto 25 del preambolo della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998; 61/2007; n. 20/2006, 30/2005; 91/1998; 35/2011 e 14/2007) è abrogato.

Art. 5

Coordinamento tra norme modificate.
Modifiche all'articolo 24 della l.r. 69/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 69/2011, le parole: “ed all'osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49” sono abrogate.

Art.6

Coordinamento tra norme modificate.
Modifiche all'articolo 29 della l.r. 69/2011

1. L'articolo 29 della l.r.69/2011 è sostituito dal seguente: “1. L'autorità idrica e i gestori mettono a disposizione delle strutture regionali competenti i dati e le informazioni che tali strutture richiedano.

Art.7

Coordinamento tra norme modificate.
Modifiche all'articolo 45 della l.r. 69/2011

1. L'articolo 45 della legge regionale n. 69/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 45

Trasmissione dei dati e delle informazioni

1. Le autorità di bacino per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e i gestori mettono a disposizione delle strutture regionali competenti i dati e le informazioni che tali strutture richiedano.”.

Art.8

Coordinamento tra norme modificate.
Modifiche all'articolo 46 della l.r. 69/2011

1. Il comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 69/2011 è sostituito dal seguente: “1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il direttore generale provvede alla predisposizione di una relazione annuale avente i contenuti di cui al comma 2, da inviare all'assemblea per la relativa approvazione. La relazione approvata è trasmessa ai consigli e alle giunte della Regione e dei comuni, nonché al comitato regionale per la qualità del servizio, di cui all'articolo 47.”.

Art.9

Coordinamento tra norme modificate.
Modifiche all'articolo 47 della l.r. 69/2011

1. Il comma 1 dell'articolo 47 della l.r. 69/2011 è sostituito dal seguente:

“1. Presso il Consiglio regionale è istituito il comitato per la qualità del servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, che segnala all'autorità idrica e alle autorità di bacino eventuali criticità e formula alle stesse proposte per la qualità, l'efficienza e l'efficacia del servizio. Esso formula all'autorità idrica e alle autorità servizio rifiuti pareri preventivi o osservazioni sugli atti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), d), f), g), h) e l), e di cui all'articolo 36, comma 1, lettere b), c), d) e f).”.

Capo III Disposizioni finali

Art. 10 Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 49 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998; 61/2007; n. 20/2006, 30/2005; 91/1998; 35/2011 e 14/2007) è abrogato.

Art. 11

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.